REGOLAMENTO (CEE) N. 1451/88 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1988

che stabilisce un massimale e una sorveglianza comunitaria per le importazioni di insalata « iceberg » originaria degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (1988)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 de Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicable a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1821/87 (2), in particolare gli articoli 13 bis e 22,

considerando che l'articolo 13 bis del regolamento (CEE) n. 486/85 prevede che i prodotti ivi elencati originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare sono soggetti all'importazione nella Comunità a dazi ridotti gradualmente ; che il beneficio della riduzione dei dazi è limitato a massimali oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali effettivamente applicabili nei confronti dei paesi terzi ;

considerando che, nel limite di tale massimale tariffario il dazio è ridotto gradualmente, in proporzione alla percentuale fissata dal suddetto articolo, nello stesso periodo e allo stesso ritmo di quello previsto dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ; che con regolamento (CEE) n. 1450/88 della Commissione, del 27 maggio 1988, relativo ai dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985 delle insalate « iceberg » provenienti dalla Spagna e dal Portogallo (3), una sospensione parziale del dazio daganale applicabile nei confronti di questi Stati membri è stata adottata per il periodo 1° luglio — 30 settembre 1988 ; che è opportuno applicare le stesse aliquote dei dazi alle importazioni di questi prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ;

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alla messa in vigore anticipativa del protocollo di adesione della Spagna e del Portogallo alla terza convenzione ACP-CEE (4) la Spagna e il Portogallo rinviano rispettivamente al 31 dicembre 1989 e al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale nel settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1113/88 (6) ; che perciò detta concessione tariffaria non è attualmente applicabile in Spagna e in Portogallo ;

considerando che, per l'applicazione del regime di massimali, è necesario che la Comunità sia regolarmente informata sull'evoluzione dei prodotti in questione originari dei paesi suddetti ; che pertanto è opportuno assoggettare l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza ;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione al massimale man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica ; che questo modo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire il dazio della tariffa doganale non appena detto massimale sia stato raggiunto a livello comunitario ;

considerando che questo modo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato d'imputazione nei confronti del massimale ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto la Commissione deve poter adottare le opportune misure per ristabilire il dazio della tariffa doganale quando detto massimale è ragginto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le importazioni dei prodotti originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare indicati nell'allegato sono, nella Comunità nella sua composizione alla data del 31 dicembre 1985, sottoposte a massimale ed a sorveglianza comunitaria.

La descrizione dei prodotti di cui al primo comma, il loro codice NC, il dazio doganale applicabile, il periodo di validità ed il livello del massimale sono indicati nell'allegato.

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.
(3) Vedi pagina 25 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(6) GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 33.

2. Le imputazioni sul massimale vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica nonché da un certificato di circolazione delle merci.

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione del dazio doganale.

Il grado di utilizzazione del massimale è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei comma precedenti.

Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati nel paragrafo 4, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite.

3. Al raggiungimento del massimale la Commissione può reintrodurre, tramite regolamento, fino alla fine del periodo di validità la riscossione del dazio applicabile nei confronti dei paesi terzi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. Su richiesta della Commissione essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale applicabile	Importo del massimale (in t)
12.0050	ex 0705 11 10	Lattughe a cappuccio : — insalata capuccina ricciuta (Lactuca sativa L. var. capitata, tipo crisp head (Iceberg), dal 1° luglio al 30 settembre	9,4 % min. 1,7 ECU/100 kg/netti	1 000